



GIORGIO BERLINGIERI

I privilegi e le ipoteche navali

Art. 2750 Cod. Civ.

Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali

I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione.

Art. 1 Cod. Nav.

Fonti del diritto della navigazione

In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.

Art. 548 Cod. Nav. • Preferenza dei privilegi

I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti a ogni altro privilegio generale o speciale.

Art. 575 Cod. Nav. • Graduazione dell'ipoteca nel concorso con i privilegi

L'ipoteca prende grado dopo i privilegi indicati nell'articolo 552 ed è preferita ad ogni altro privilegio generale o speciale.

Cass. 3 marzo 1965, n. 347 • Dir. Mar. 1965, 404

I privilegi marittimi si distinguono da quelli ordinari per la loro natura reale o affine a quella reale, tanto che essi danno luogo ad un diritto di seguito, e per la limitatezza del tempo del loro esercizio.

Art. 557 Cod. Nav. • Esercizio del privilegio sulla nave e sul nolo

I crediti privilegiati seguono la nave presso il terzo proprietario.

Il privilegio sul nolo può essere esercitato finché il nolo è dovuto ovvero la somma si trova presso il comandante o il raccomandatario.

App. Genova 17 maggio 1966 • Dir. Mar. 1966. 274

Poiché i privilegi marittimi non sono soggetti ad alcuna forma di pubblicità, la cancellazione della nave dalle matricole non esercita alcuna influenza sulla loro esistenza e sulle loro vicende.

Art. 2808 Cod. Civ. • Costituzione ed effetti dell'ipoteca

L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.

Art. 565 Cod. Nav. • Concessione d'ipoteca su nave

Sulla nave può solo concedersi ipoteca volontaria.

La concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave.

Art. 566 Cod. Nav. • Ipoteca su nave in costruzione

L'ipoteca può essere concessa anche su nave in costruzione. Essa può essere validamente trascritta dal momento in cui è presa nota della costruzione nel registro delle navi in costruzione.

Art. 567 Cod. Nav. • Pubblicità dell'ipoteca

Per gli effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca su nave o su carati di nave deve essere resa pubblica mediante trascrizione nella matricola e annotazione sull'atto di nazionalità se trattasi di nave maggiore, e mediante trascrizione nel registro di iscrizione se trattasi di nave minore o di galleggiante.

Art. 552 Cod. Nav. • Privilegi sulla nave e sul nolo

Sono privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio:

- 1) **le spese giudiziali** dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione; i diritti di ancoraggio, di faro, di porto e gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di pilotaggio; le spese di custodia e di conservazione della nave dopo l'entrata nell'ultimo porto;
- 2) **i crediti** derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio;
- 3) **i crediti** per le somme anticipate dall'amministrazione della marina mercantile o della navigazione interna ovvero dall'autorità consolare per il mantenimento ed il rimpatrio di componenti dell'equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare e per il personale della navigazione interna;
- 4) **le indennità e i compensi** di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni;
- 5) **le indennità** per urto o per altri sinistri della navigazione, e quelle per danni alle opere dei porti, bacini e vie navigabili; le indennità per morte o per lesione ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdite o avarie del carico o del bagaglio;
- 6) **i crediti** derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite in virtù dei suoi poteri legali dal comandante, anche quando sia armatore della nave, per le esigenze della conservazione della nave ovvero per la continuazione del viaggio.

Trib. Genova 1 luglio 1964 • Dir. Mar. 1964, 341

Presupposto del privilegio di cui all'art. 552 n. 6 cod. nav. è che il comandante abbia agito in virtù dei suoi poteri legali e pertanto il privilegio non sorge quando tali poteri non sussistono, per essere presente, nel luogo in cui il comandante ha stipulato contratti in nome dell'armatore, un raccomandatario di quest'ultimo.

App. Palermo 24 luglio 1965 • Dir. Mar. 1965, 592

È, pertanto, da escludere il privilegio nei casi in cui il contratto sia stato stipulato dal comandante della nave nei luoghi dove sia presente l'armatore o un suo rappresentante e nei casi in cui il contratto sia stato stipulato personalmente dall'armatore.

Trib. Genova 14 dicembre 1965 • Dir. Mar. 1966, 553

La presenza del raccomandatario sul luogo in cui l'obbligazione è assunta esclude la possibilità che il comandante possa avere agito in virtù dei suoi poteri legali.

Non sussiste il privilegio per forniture le quali, per natura e cifra, hanno il carattere di normali rifornimenti e non di operazioni indispensabili per la continuazione del viaggio.

Art. 558 Cod. Nav. • Estinzione dei privilegi

I privilegi si estinguono, oltre che per la estinzione del credito, con lo spirare del termine di un anno, ad eccezione di quelli riguardanti i crediti indicati nell'art. 552, n. 6, i quali si estinguono alla scadenza del termine di centottanta giorni.

(..)

I termini suddetti sono sospesi finché la nave gravata di privilegi non abbia potuto essere sequestrata o pignorata nelle acque territoriali della Repubblica; ma tale sospensione non può oltrepassare i tre anni dal giorno in cui il credito è sorto.

Art. 559 Cod. Nav. • Altre cause d'estinzione dei privilegi

I privilegi sulla nave si estinguono altresì:

- a) con il decreto di cui all'articolo 664 nel caso di vendita giudiziale della nave;
- b) col decorso del termine di sessanta giorni nel caso di alienazione volontaria.

Art. 2756 Cod. Nav.

Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento

I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.

App. Venezia 16 settembre 1963 • Dir. Mar. 1964, 298

Il credito per la riparazione di danni alla nave è assistito soltanto dal privilegio stabilito dall'art. 2756 cod. civ., la cui esistenza è peraltro subordinata al permanere della cosa oggetto delle riparazioni presso il riparatore.

Art. 577 Cod. Nav. • Prescrizione

I diritti derivanti dalla concessione di ipoteca si prescrivono con il decorso di due anni dalla scadenza dell'obbligazione.

Art. 664 Cod. Nav. • Trasferimento della nave

Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione con decreto trasferisce all'aggiudicatario la nave descritta nella ordinanza di vendita, e ingiunge all'ufficio competente di cancellare le trascrizioni delle ipoteche e dei pignoramenti.

Art. 2769 Cod. Civ. • Sequestro della cosa soggetta a privilegio

Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale è subordinata la sussistenza del privilegio, può domandarne il sequestro conservativo.

Trib. Ravenna 5 luglio 1990 • Dir. Mar. 1991, 129

Il sequestro conservativo rende possibile l'attuazione della garanzia costituita da privilegio speciale sulla nave ed è l'unico mezzo atto ad impedirne l'estinzione per decorrenza del termine.

Trib. Velletri 3 novembre 1970 • Dir. Mar. 1971, 50

Poiché il sequestro della nave soccorsa è necessario per la conservazione del privilegio a favore della nave soccorritrice, per la sua concessione non è necessario il *periculum in mora*.

App. Palermo 16 giugno 1966 • Dir. Mar. 1966, 285

L'attuazione del privilegio può avvenire, oltre che mediante il pignoramento della nave gravata, mediante l'intervento del creditore a norma dell'art. 653 cod. nav. nel procedimento esecutivo da altri attuato e mediante la domanda di insinuazione al passivo nel caso di fallimento del proprietario della nave.

Art. 549 Cod. Nav. • Privilegi sugli avanzi delle cose

In caso di deterioramento o diminuzione della cosa sulla quale esiste il privilegio, questo si esercita su ciò che avanza ovvero viene salvato o recuperato.

Art. 6 Disp. Prel. Cod. Nav.

Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed aeromobili

La proprietà, gli altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli aeromobili, nonché le forme di pubblicità degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti, sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell' aeromobile.

Trib. Trieste 14 agosto 2008 • Dir. Mar. 2009, 1248

Poiché in base alla legge turca è considerata nave ogni imbarcazione se utilizzata in conformità alla sua funzione e purché abbia l'idoneità a galleggiare sul mare, non può più considerarsi tale una nave che ha subito gravi danni e che in conseguenza è destinata alla demolizione e quindi, in assenza di una previsione nella Convenzione di Bruxelles del 1926 sui privilegi e le ipoteche della permanenza del privilegio nel caso di grave deterioramento della nave e di mancanza di prova della esistenza nella legge turca una norma analoga all'art. 549 cod. nav., deve escludersi la permanenza del privilegio su nave che per i gravi danni subiti è destinata alla demolizione.

Art. 555 Cod. Nav • Concorso di privilegi relativi a più viaggi

I crediti privilegiati dell'ultimo viaggio sono preferiti a quelli dei viaggi precedenti (...)

Art. 556 Cod. Nav • Graduazione dei privilegi

I crediti relativi ad un medesimo viaggio sono privilegiati nell'ordine in cui sono collocati nell'articolo 552 .

(...)

Le indennità per danni alle persone, previste nel n. 5 di detto articolo, hanno preferenza sulle indennità per danni alle cose.

(...)

I crediti indicati nei numeri 4 e 6 ... sono graduati con preferenza nell'ordine inverso delle date in cui sono sorti.

Art. 574 Cod. Nav • Grado dell'ipoteca

L'ipoteca prende grado dal momento della trascrizione nel registro di iscrizione della Nave o del galleggiante.

Art. 257 Cod. Nav • Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni

Nel concorso di più atti resi pubblici... la precedenza è determinata dalla data di trascrizione nella matricola o nel registro di iscrizione.